



Ordine degli
ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
CONSERVATORI
Provincia di Brindisi

COMPETENZE PROFESSIONALI DEGLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, E CONSERVATORI

Lettura comparata dello stralcio integrale del D.P.R. 328/2001 della disanima delle competenze

Premessa.

Per le riflessioni che seguono sono state assunte a riferimento le principali fonti normative che, direttamente od indirettamente, disciplinano le competenze degli architetti e cioè:

- R.D. 16 marzo 1942 n.262 "Approvazione del testo del Codice Civile" - art. 2229
- Legge 24 giugno 1923 n. 1395 "Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti"
- R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 "Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto"
- R.D. 16 novembre 1939 n. 2229 "Norme per la esecuzione delle opere in c.a."
- Legge 2 marzo 1949 n. 143 "Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti"
- Legge 5 novembre 1971 n.1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica"
- Legge 2 febbraio 1974 n.64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche".
- Direttiva 85/384/CEE del 10 giugno 1985 e Decreto Legislativo 27 gennaio 1992
- n.129 "Attuazione delle direttive n. 85/384/CEE, n.85/614/CEE e n. 86/17/CEE in materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura"
- D.P.R. 5 giugno 2001 n.328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti".

Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti

CAPO III_ PROFESSIONE DI ARCHITETTO, PIANIFICATORE, PAESAGGISTA E CONSERVATORE

Art. 15 (Sezioni e titoli professionali)

1. Nell'albo professionale dell'ordine degli architetti, che assume la denominazione: "Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori", sono istituite la sezione A e la sezione B.

2. **La sezione A** è ripartita nei seguenti settori:

- a) **architettura;**
- b) **pianificazione territoriale;**
- c) **paesaggistica;**
- d) **conservazione dei beni architettonici ed ambientali.**

3. Agli **iscritti nella sezione A** spettano i seguenti **titoli professionali**:

- a) agli iscritti nel settore "architettura" **spetta il titolo di architetto;**
- b) agli iscritti nel settore "pianificazione territoriale" **spetta il titolo di pianificatore territoriale;**
- c) agli iscritti nel settore "paesaggistica" **spetta il titolo di paesaggista;**
- d) agli iscritti nel settore "conservazione dei beni architettonici ed ambientali" **spetta il titolo di conservatore dei beni architettonici ed ambientali.**

4. **La sezione B** è ripartita nei seguenti settori:

- a) **architettura;**
- b) **pianificazione.**

5. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:

- a) agli iscritti nel settore "architettura" **spetta il titolo di architetto iunior;**
- b) agli iscritti nel settore "pianificazione" **spetta il titolo di pianificatore iunior.**

6. L'iscrizione all'albo professionale è accompagnata dalle dizioni: "Sezione A - settore architettura", "Sezione A - settore pianificazione territoriale", "Sezione A - settore paesaggistica", "Sezione A - settore conservazione dei beni architettonici ed ambientali", "Sezione B - settore architettura", "Sezione B - settore pianificazione".

Art. 16 (Attività professionali)

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "architettura", ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali. - (invariate sono anche le competenze determinate dall'art. 52 del R.D.23/10/1925 n° 2537 -

2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "pianificazione territoriale":

- a) **la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città;**
- b) **lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali;**
- c) **strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale.**

3. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "paesaggistica":

- a) la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi;
- b) la redazione di piani paesistici;
- c) il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, ad esclusione delle loro componenti edilizie.

4. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "conservazione dei beni architettonici ed ambientali":

- a) la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione.

5. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa:

a) per il settore "architettura":

- 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche;
- 2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
- 3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica.

b) per il settore "pianificazione":

- 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attività di pianificazione;
- 2) la costruzione e gestione di sistemi informativi per l'analisi e la gestione della città e del territorio;
- 3) l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale;
- 4) procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.

Art. 17 (Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:

a) per l'iscrizione nel settore "architettura":

1) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;

b) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale":

1) Classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;

2) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;

c) per l'iscrizione nel settore "paesaggistica":

1) Classe 3/S - Architettura del paesaggio;

2) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;

3) Classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;

d) per l'iscrizione nel settore "conservazione dei beni architettonici ed ambientali":

1) Classe 10/S - Conservazione dei beni architettonici e ambientali;

2) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) per l'iscrizione nel settore "architettura":

- 1) una prova pratica avente ad oggetto la progettazione di un'opera di edilizia civile o di un intervento a scala urbana;
- 2) una prova scritta relativa alla giustificazione del dimensionamento strutturale o insediativo della prova pratica;

3) una seconda prova scritta vertente sulle problematiche culturali e conoscitive dell'architettura;
4) una prova orale consistente nel commento dell'elaborato progettuale e nell'approfondimento delle materie oggetto delle prove scritte, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale;

b) per l'iscrizione nel settore "**pianificazione territoriale**":

1) una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della città e del territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale;
2) una prova scritta in materia di legislazione urbanistica;
3) una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale;

c) per l'iscrizione nel settore "**paesaggistica**":

1) una prova pratica avente ad oggetto le tematiche paesaggistiche ed ambientali;
2) una prova scritta su temi di cultura ambientale e paesaggistica;
3) una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale;

d) per l'iscrizione nel settore "**conservazione dei beni architettonici e ambientali**":

1) due prove scritte su temi di cultura e tecnica della conservazione;
2) una discussione sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale.

4. Gli iscritti nella Sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla Sezione A sono esentati dalla prova scritta che abbia ad oggetto materie per le quali già sia stata verificata l'idoneità del candidato nell'accesso al settore di provenienza.

5. Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra Ordini ed Università, attività strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno, la partecipazione documentata a tali attività esonera dalla prova pratica.

Art. 18 (Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:

a) per il settore "**architettura**":

1) Classe n. 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;
2) Classe n. 8 - Ingegneria civile e ambientale;

b) per il settore "**pianificazione**":

1) Classe n. 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;
2) Classe n. 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) per il settore "**architettura**":

1) una prova pratica consistente nello sviluppo grafico di un progetto esistente o nel rilievo a vista, e nella stesura grafica di un particolare architettonico;
2) una prova scritta avente ad oggetto la valutazione economico-quantitativa della prova pratica;
3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo;
4) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte, e in legislazione e deontologia professionale;

b) per il settore "**pianificazione**":

1) una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della città e del territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale;

- 2) una prova scritta vertente sull'analisi e valutazione della compatibilità urbanistica di un'opera pubblica;
 - 3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo;
 - 4) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte e in legislazione e deontologia professionale.
4. Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra Ordini ed Università, attività strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno, la partecipazione documentata a tali attività esonera dalla prova pratica.

Art. 19 (Norme finali e transitorie)

1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli architetti sono iscritti nella sezione A, settore "architettura".
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi alla sezione A, settore "architettura".
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi alla sezione A, settore "architettura".
4. I possessori dei diplomi di laurea regolati dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione nei settori previsti dall'articolo 14, comma 2, secondo le seguenti corrispondenze:
 - a) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale", la laurea in Scienze ambientali e la laurea in Pianificazione territoriale ed urbanistica;
 - b) per l'iscrizione nel settore conservazione dei beni architettonici e ambientali, la laurea in Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali.

Le innovazioni introdotte dal D.P.R. 328/01. Competenze professionali degli iscritti all'albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, e Conservatori

Il D.P.R. 328/01, fra le molte innovazioni, ha introdotto cinque nuove figure professionali (pianificatore, paesaggista, conservatore, architetto junior e pianificatore junior) che affiancano quella tradizionale di architetto e **all'art. 3 precisa, come ciascun settore corrisponda a circoscritte e individuate attività professionali e come il professionista iscritto in un settore non possa esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad altri settori della stessa sezione, ferma restando, però, la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato"**

Dalla lettura del D.P.R. risulta, dunque, chiara la distinzione:

- delle diverse figure professionali che si iscrivono all'Albo dell'Ordine degli APPC, per tipo di Laurea conseguita, Architettura, Pianificazione, Paesaggistica, Conservazione dei beni architettonici e ambientali, lauree magistrali, Architettura e Pianificazione, laurea triennale;
- del titolo professionale che si consegue con la Laurea distinti per ARCHITETTO – PIANIFICATORE TERRITORIALE – PAESAGGISTA – CONSERVATORE DEI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI – ARCHITETTO IUNIOR – PIANIFICATORE IUNIOR.
- degli esami di stato da superare distinti per professione e sezione A e sezione B con differenti prove da sostenere.

Ciò che invece, ad una prima lettura, può far sorgere qualche perplessità in ordine gli effettivi limiti di competenza delle varie figure professionali è quanto sommariamente indicato nell'art. 16 che regola invece le attività professionali attribuite a ciascun settore delle due sezioni.

E' dunque proprio sulle disposizioni dell'art. 16 che un approfondimento si impone, in rapporto, anche e soprattutto, alla legislazione previgente.

Competenze dell'Architetto (Sezione A Settore A)

Le competenze dell'architetto sono trattate dal primo comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, in quale recita: *"Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "architettura", ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali."*

Dunque, il D.P.R. 328/01 **niente ha innovato per quanto attiene le attribuzioni e riserve di competenza esclusiva degli architetti, per i quali espressamente prevede il mantenimento delle competenze già attribuite dalle precedenti disposizioni sia nazionali che europee.**

Competenze comuni con altri settori o sezioni dell'Albo

Tutte le competenze delle altre figure professionali iscritte all'Albo, sia della sezione A che della sezione B, sono da intendersi in comune con l'architetto, al quale nessuna competenza è sottratta rispetto a quelle, amplissime, attribuitegli dalla normativa previgente

Competenze del Pianificatore Territoriale (Sezione A Settore B)

Le competenze del pianificatore territoriale sono disciplinate dal secondo comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01 e dalla lettura del testo si evince che il campo professionale del pianificatore è chiaramente votato alla pianificazione territoriale ed urbanistica, con particolare riferimento alle attività di coordinamento ed alle analisi complesse legate alla pianificazione ed alle strategie di trasformazione urbana e territoriale.

In estrema sintesi, **può affermarsi che la competenza del pianificatore si fermi là dove dall'ambito disciplinare dell'urbanistica si passi a quello della progettazione architettonica, quale che sia la denominazione del piano attuativo interessato.**

Competenze esclusive

Nessuna delle competenze attribuite al pianificatore territoriale è di natura esclusiva, rientrando tutte anche nelle attribuzioni dell'architetto e, spesso, anche di altre categorie professionali (ad esempio gli ingegneri).

Competenze comuni con altri settori o sezioni dell'Albo

Tutte le competenze del pianificatore territoriale rientrano anche nelle attribuzioni dell'architetto. Per quanto attiene la sola **redazione di piani paesistici sussiste inoltre comune competenza con il paesaggista.** In comune con il pianificatore junior (oltre che con l'architetto) sono infine tutte le competenze attribuite a quest'ultimo dall'art. 16, comma 5, lettera "b".

Competenze che esulano dal campo professionale del pianificatore

Esulano dal campo professionale del pianificatore le competenze attribuite agli altri settori della sezione A (con la sola eccezione dei piani paesistici) nonché al settore A della sezione B, ed in particolare:

- la progettazione architettonica ed edilizia in genere,
- la progettazione strutturale ed impiantistica,
- le operazioni di estimo,

- qualsiasi altra competenza non direttamente riconducibile a quelle previste dal secondo comma dell'art. 16.

Competenze del Paesaggista (Sezione A Settore C)

Le competenze del paesaggista sono disciplinate dal terzo comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01 e dalla lettura del testo si evince che il campo professionale del pianificatore risulta delineato con sufficiente chiarezza dalla norma, che lascia spazio a pochi dubbi.

Va comunque segnalato quanto segue:

- **le competenze di cui alla lettera "b" sono comuni non solo con gli architetti ma anche con i pianificatori territoriali** (abilitati anche alla pianificazione del paesaggio);
- **le competenze di cui alla lettera "c" (seppur comunque ad esclusione delle componenti edilizie) sono in qualche misura sovrapposte a quelle che la legislazione previgente riservava in via esclusiva all'architetto.**

Competenze esclusive

Nessuna delle competenze attribuite al paesaggista è di natura esclusiva.

Competenze comuni con altri settori o sezioni dell'Albo

Tutte le competenze del paesaggista rientrano anche nelle attribuzioni dell'architetto (e, spesso, anche di altre categorie professionali, ad esempio gli ingegneri).

Per quanto attiene la sola **redazione di piani paesistici** sussiste inoltre **comune competenza con il pianificatore territoriale.**

Competenze che esulano dal campo professionale del paesaggista

Esulano dal campo professionale del paesaggista le competenze attribuite agli altri settori della sezione A (con la sola eccezione dei piani paesistici) **e della sezione B**, ed in particolare:

- le opere di progettazione architettonica ed edilizia in genere (ivi compreso il restauro delle componenti edilizie di giardini e parchi storici),
- le operazioni di estimo,
- la progettazione strutturale ed impiantistica,
- le prestazioni inerenti l'urbanistica e la pianificazione territoriale (fatti salvi i soli piani paesistici)

Competenze del Conservatore (Sezione A Settore D)

Le competenze del conservatore sono disciplinate dal quarto comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01 e dalla lettura del testo si evince che il campo professionale del pianificatore risulta delineato con sufficiente chiarezza dalla norma, che anche in questo caso lascia spazio a pochi dubbi.

Si tratta infatti di **competenze tutte orientate alla diagnosi ed alla individuazione degli interventi e delle tecniche più idonee alla conservazione dei beni architettonici ed ambientali, senza peraltro che tali competenze presuppongano la possibilità di progettare o dirigere lavori neppure in tale limitato ambito.**

A differenza del paesaggista, e nonostante il titolo attribuitogli dalla legge, **le competenze del conservatore (in quanto non abilitato alla progettazione) non si sovrappongono effettivamente a quelle dell'architetto in quanto egli mantiene un ruolo di supporto specialistico al progettista che, nel caso di beni di valore storico artistico, altri non può essere che un architetto** (fatto salvo il caso, del tutto marginale, del restauro dei giardini storici).

Ne consegue che, a differenza del paesaggista, **il conservatore non incide minimamente sulla riserva di competenza esclusiva attribuita all'architetto dall'art. 52 del R.D. 2357/25.**

Competenze esclusive

Nessuna delle competenze attribuite al paesaggista è di natura esclusiva.

Competenze comuni con altri settori o sezioni dell'Albo

Tutte le competenze del conservatore rientrano anche nelle attribuzioni dell'architetto.

Competenze che esulano dal campo professionale del conservatore

Esulano dal campo professionale del conservatore le competenze attribuite agli altri settori della sezione A ed in particolare:

- qualsiasi tipo di progettazione architettonica ed edilizia (ivi compresa quella su edifici di valore storico artistico)
- le operazioni di estimo,
- la progettazione strutturale ed impiantistica,
- le prestazioni inerenti l'urbanistica e la pianificazione territoriale,
- qualsiasi altra competenza non direttamente riconducibile a quelle previste dal quarto comma dell'art. 16,

Competenze dell'Architetto Iunior (Sezione B Settore A)

Le competenze dell'architetto iunior sono disciplinate dalla lettera "a" del quinto comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01 e sono quelle che, ad una prima lettura, appaiono meno esattamente definite o che comunque paiono lasciare più ampi margini interpretativi.

Per quanto attiene le **competenze di cui al punto 1 della lettera "b", queste sono abbastanza chiare ed attribuiscono al tecnico laureato triennale un ruolo di supporto e collaborazione in tutte le fasi del processo edilizio** (progetto, direzione lavori, stima, collaudo, ecc.) di competenza propria dell'architetto o dell'ingegnere.

Questa pare la vocazione principale della figura professionale dell'architetto iunior, coerente sia con il percorso formativo e soprattutto con i contenuti dell'esame di stato che lo abilita all'esercizio della professione, tutti orientati allo sviluppo, fino a livello esecutivo, di progetti altrui nonché al controllo economico e normativo del processo edilizio. In tale attribuzione non esistono limiti di dimensione o complessità dei progetti ai quali può partecipare l'architetto iunior, ovviamente fermo restando il suo ruolo di supporto e collaborazione e mai di assunzione diretta delle responsabilità di progettazione o direzione dei lavori.

Diversamente **hanno pesanti limitazioni le competenze previste dal punto 2 della stessa lettera "b", in quanto esse concernono l'assunzione diretta di responsabilità di progettista e direttore dei lavori per quanto attiene "costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate".**

Se la logica della norma è chiarissima (l'architetto iunior non ha le stesse competenze di architetti ed ingegneri e pertanto, quando opera direttamente, soggiace ad importanti limitazioni in relazione alla complessità delle opere che può progettare o dirigere), meno agevole è definire con esattezza l'ambito delle limitazioni imposte.

La competenza dell'architetto iunior a progettare e dirigere costruzioni civili, ad un'approfondita lettura del testo, troverebbe le sue limitazioni:

- nella “semplicità” della costruzione, che non può mai eccedere le casistiche indicate alle lettere “a” e “b” (in questo caso escluse quanto meno stazioni ed ospedali) dell’art. 14 della L. 143/49, con l’aggiunta del solo caso dei “villini semplici e simili” contemplati alla lettera “c”;
- nella semplicità non solo della costruzione in quanto tale ma anche del progetto nella sua interezza, specie nel caso in cui la dimensione fisica dell’opera o la sua articolazione in una pluralità di elementi, risulti di per sé elemento di complessità;
- nel ricorso a metodologie standardizzate, e cioè a soluzioni progettuali mutuata da precedenti esperienze, anche altrui, e ripetibili in futuro;
- nella sussistenza di uno o più regimi vincolistici che presuppongono un approccio non standardizzato alla progettazione.

Ognuno dei parametri sopra indicati costituisce, di per sé, limite alla competenza dell’architetto iunior ed è sufficiente a precludere la competenza di tale figura professionale in materia di progettazione e direzione lavori di costruzioni civili.

Assai più semplici ed immediate risultano infine **le competenze di cui al numero 3 della lettera “b” e cioè “i rilievi diretti e strumentali sull’edilizia attuale e storica”**. La portata e natura di tali attribuzioni è talmente chiara da non meritare particolari approfondimenti.

Competenze esclusive

Nessuna delle competenze attribuite all’architetto iunior è di natura esclusiva.

Competenze comuni con altri settori o sezioni dell’Albo

Tutte le competenze dell’architetto junior rientrano anche nelle attribuzioni dell’architetto.

Per quanto attiene i rilievi sull’edilizia storica sussiste inoltre comune competenza con il conservatore.

Competenze che esulano dal campo professionale dell’architetto iunior

Esulano dal campo professionale dell’architetto iunior tutte le competenze attribuite ai settori B, C, D della sezione A ed al settore B della sezione B nonché quelle attribuite all’architetto (sezione A, settore A) salvo quando rientranti nei limiti di cui all’art. 16, comma 5, lettera “a”, numero 2.

In particolare, quando assunte direttamente (e quindi non volte al concorso ed alla collaborazione con progettisti di rango superiore) esulano dalle competenze dell’architetto iunior:

- la progettazione, direzione, vigilanza, misura, contabilità e liquidazione relative a costruzioni che non siano “semplici” o per le quali non si possa ricorrere a metodologie standardizzate,
- qualsiasi operazione su edifici di valore storico, fatta eccezione per il rilievo dei medesimi;
- qualsiasi operazione di estimo e di collaudo,
- la progettazione strutturale in zona sismica o che comunque richieda particolare studio tecnico;
- le prestazioni inerenti l’urbanistica e la pianificazione territoriale, ivi compresi i piani attuativi di qualsiasi natura ed entità;
- qualsiasi altra competenza non direttamente riconducibile a quelle previste dal numero 2 della lettera “a” del quinto comma dell’art. 16.

Competenze del Pianificatore Iunior (Sezione B Settore B)

Le competenze del pianificatore iunior sono disciplinate dalla lettera “b” del quinto comma dell’art. 16 del D.P.R. 328/01 e sono abbastanza chiare. Esse, da un lato, attribuiscono al tecnico laureato triennale una funzione di supporto e collaborazione nelle attività professionali rivolte alla pianificazione territoriale (la

cui titolarità è limitata ad architetti e pianificatori territoriali) e, dall'altro, delineano **una figura di tecnico specialista** (esperto in sistemi informativi di settore, nell'analisi e monitoraggio del territorio e nella gestione e valutazione di atti di pianificazione) **che pare particolarmente idonea a trovare collocazione nella pubblica**

Competenze esclusive

Nessuna delle competenze attribuite al pianificatore iunior è di natura esclusiva.

Competenze comuni con altri settori o sezioni dell'Albo

Tutte le competenze del pianificatore iunior rientrano anche nelle attribuzioni dell'architetto e del pianificatore territoriale.

Competenze che esulano dal campo professionale del pianificatore iunior

Esulano dal campo professionale del pianificatore iunior tutte le competenze attribuite ai settori A, B, C, D della sezione A ed al settore A della sezione B salvo quando rientranti nei limiti di cui all'art. 16, comma 5, lettera "b".

In particolare, quando assunte direttamente (e quindi non volte al concorso ed alla collaborazione con progettisti di rango superiore) esulano dalle competenze del pianificatore iunior:

- qualsiasi tipo di progettazione, direzione, vigilanza, misura, contabilità e liquidazione lavori,
- qualsiasi operazione di estimo e di collaudo,
- la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente, della città ed in genere qualsiasi forma di progetto attinente l'urbanistica e la pianificazione territoriale, ivi compresi i piani attuativi di qualsiasi natura ed entità;
- qualsiasi altra competenza non direttamente riconducibile a quelle previste dalla lettera "b" del quinto comma dell'art. 16.

Conclusioni

Al di là delle critiche, pur talora corrette, che hanno vigorosamente accompagnato l'uscita del Decreto, la "lettura comparata" dello stralcio integrale del D.P.R. 328/2001 e della disamina delle competenze di ciascuna figura professionale afferente al nostro Ordine, delinea inequivocabilmente come nella ratio del Decreto si stata operata, una differenziazione per segmenti conoscitivi che in qualche modo riconduce entro un quadro normativo l'espansione delle conoscenze, competenze e relative applicazioni avvenute entro la categoria.

Benché l'assenza di competenze esclusive per i pianificatori, paesaggisti e conservatori rispetto all'architetto ha generato una conflittualità tutta interna alla categoria che ne ha favorito il suo indebolimento, è evidente che il riconoscimento delle competenze sia uno strumento indispensabile per superare l'ignoranza, per raggiungere la chiarezza, ma soprattutto per cogliere l'obiettivo di un rafforzamento stesso della categoria, ormai non più procrastinabile.